



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 7 Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 040 del 29.10.2009

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CON I COMUNI DI SCANDICCI, LASTRA A SIGNA, SAN CASCIANO VAL DI PESA, IMPRUNETA, GREVE IN CHIANTI, TAVARNELLE VAL DI PESA E BARBERINO VAL D'ELSA.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21,15 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
ALLODOLI TIZIANO
BORGHI CARLA
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
CHECCUCCI LUCIANO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PECORINI GIULIO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
ROTONDI LORELLA
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI GIULIANO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (20)

Assenti: Cai Tommaso.

Scrutatori: Sieni, Morandini, Checcucci.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Marziali incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il titolo I capo V del D.lgs 18.08.2000 n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs.267/2000, ha approvato la legge 16 agosto 2001, n.40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- che la Regione Toscana, sempre in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 267/2000 ha approvato con D.C.R. 225/2003 il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 16 febbraio 2005, n. 24) che individua i livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate.

Vista la D.C.R. n 24 del 16.02.2005 concernente "Modifiche al programma di riordino Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003 n. 225";

Preso atto

- che con la sopracitata D.C.R. 24/2005 i Comuni di Barberino Val D'Elsa e Tavarnelle Val D'Elsa fanno parte del livello ottimale "Chianti Fiorentino" mentre i Comuni di Impruneta, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa fanno parte, insieme ai Comuni di Bagno a Ripoli e Fiesole, del livello ottimale "Area Fiorentina";
- che i comuni di Scandicci, e Lastra a Signa, risultano inseriti nella tabella dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non compresi in alcun livello ottimale;
- che comunque i Comuni di Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val di Pesa, valutati gli elementi territoriali omogenei, ritengono opportuno gestire in forma associata le funzioni inerenti la protezione civile costituendo, fra gli stessi, un Centro Intercomunale di Protezione Civile;
- che le deliberazioni della Giunta regionale n.238/2004 e n.273/2004, attuative del programma di riordino territoriale, definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfettario iniziale ed annuale;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2977 del 30 maggio 2005, ha altresì approvato le istruzioni tecniche per la elaborazione del "Piano Intercomunale di Protezione Civile" (allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento);

Considerato:

- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2) stabilisce che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- che il D.lgs.31 marzo 1998 n. 112 che, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;



- che l'art. 108 del D.lgs n. 112/1998 sopra citato, attribuisce ai comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al Testo Unico sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;
- che la legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" all'art. 8 prevede che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile sono di competenza del Comune che deve stabilire l'organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata;
- che la Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 giugno 2004, n.34/R ha approvato il Regolamento in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67;
- che l'allegato C alla citata delibera della Giunta Regionale Toscana 225/2003 individua, al paragrafo B5, la gestione associata della Protezione Civile;
- che in particolare, il paragrafo 26 della citata delibera Giunta Regionale Toscana 238/2004 individua il contenuto essenziale delle convenzioni disciplinanti l'esercizio associato della protezione civile;

Considerato altresì come la Provincia di Firenze abbia contribuito in maniera sostanziale alla Costituzione del Centro Intercomunale di Protezione Civile di cui trattasi, essendone stata parte incentivante e fornendo alle Amministrazioni interessate il necessario supporto tecnico/amministrativo al fine di giungere positivamente al termine del percorso;

Riconosciuto:

- che la gestione associata del Servizio di Protezione Civile costituisce strumento fondamentale per la salvaguardia delle popolazioni e del territorio amministrati, consentendo, con la condivisione delle risorse, il miglioramento dei sistemi di previsione, di allertamento, di intervento e di soccorso;
- che inoltre la gestione associata del Servizio di Protezione Civile consente di conseguire gli obiettivi di prevenzione e soccorso con efficienza, efficacia ed economicità di gestione utilizzando al meglio le strutture, i mezzi e le risorse umane presenti all'interno delle amministrazioni.

Dato atto

- che nell'ambito della Regione Toscana sono già costituiti un alto numero di Centri Intercomunali di Protezione Civile che hanno dato prova di elevata capacità di azione e di efficace gestione delle risorse assegnate;
- che la gestione associata del Servizio di Protezione Civile consente di accedere legittimamente a forme di contributo da parte della Regione Toscana che dalla Provincia di Firenze;
- che la Regione Toscana ha fornito ogni supporto amministrativo per la costituzione di questo Centro Intercomunale di Protezione Civile;
- che in data 09/09/2005 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa relativamente alla costituzione di un Centro Intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Scandicci, Lastra a Signa, S.Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile;
- che il Comune di Scandicci è stato riconosciuto quale Comune capofila dell'Intercomunale e sede dell'Ufficio Associato di Protezione Civile;
- che al Comune di Scandicci è stato dato mandato di redigere lo schema di convenzione secondo gli indirizzi espressi dai Comuni in data 09/09/2005;
- che i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato lo schema di convenzione e una tabella di ripartizione delle spese per la gestione del Centro secondo quote percentuali calcolate tenendo conto sia della popolazione residente (al 70%) e sia dell'estensione del territorio (al 30%);
- che con deliberazioni consiliari dei Comuni di Lastra a Signa n. 76 del 29.09.2005, di S.Casciano V.P. n. 113 del 27.09.2005, di Tavarnelle V.P. n. 115 del 20.09.2005, di Greve in Chianti n. 103 del



26.10.2005, di Impruneta n. 100 del 15.09.2005, di Barberino Val d'Elsa n. 99 del 28.09.2005 e di Scandicci n. 116 del 28.09.2005, è stata approvata la Convenzione per la costituzione di un Centro Intercomunale di Protezione Civile fra i suddetti Comuni e di un unico ufficio per la gestione associata del servizio, così come previsto dalla deliberazione del C.R.T. n. 225/2003, approvando contestualmente il relativo schema di convenzione;

- che in data 04/11/2005 è stata sottoscritta una specifica convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il servizio di Protezione Civile della durata di anni quattro;

- che in data 13/05/2006 l'ufficio APC ha iniziato a svolgere le funzioni stabilite all'art. 4 della citata convenzione;

- che il suddetto Centro Intercomunale di Protezione Civile con decisione della Conferenza di Governo ha assunto la denominazione di "Centro Intercomunale di Protezione Civile Colli Fiorentini"

Rilevato:

- che, approssimandosi la scadenza della convenzione e permanendo l'interesse a proseguire l'attività di protezione civile in forma associata, il Comune di Scandicci ha trasmesso a tutti i Comuni facenti parte del citato Centro Intercomunale di Protezione Civile copia dello schema di convenzione completo della tabella di ripartizione delle spese;

- che tutti i Comuni prima della sottoscrizione della convenzione dovranno procedere all'approvazione dello schema della stessa e della tabella di ripartizione delle spese;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

Con n. 20 Consiglieri presenti, n. 20 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione per la prosecuzione dell'attività del Centro Intercomunale per la Gestione associata del Servizio di Protezione Civile fra i Comuni di Scandicci (capofila), Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa, completo della tabella di ripartizione delle spese;

2) di autorizzare sin da ora _____ in qualità di _____. alla stipula della convenzione;

Si attesta la regolarità dell'istruttoria



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
PROVINCIA DI FIRENZE

C O N V E N Z I O N E

**CENTRO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE "COLLI FIORENTINI"
FRA I COMUNI DI:**

Scandicci

Lastra a Signa

San Casciano Val di Pesa

Impruneta

Greve in Chianti

Tavarnelle Val di Pesa

Barberino Val d'Elsa



L'anno duemilanove, addidel mese dipresso la sede del Comune di
.Scandicci, sito in Scandicci, P.zzale della Resistenza n. 1,

Tra

- 1) il Comune di Scandicci, in persona del Sig. Criscuoli Dario, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 13.07.2004.

- 2) il Comune di Lastra a Signa, in persona del Sig. Betti Luca, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area 1 Urbanistica, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza del Decreto del Sindaco n. 55 del 31.07.2009.

- 3) il Comune di San Casciano Val di Pesa, in persona del Sig. Aspesi Gianmario, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in forza della nomina di cui all'atto sindacale n.21 del 30.06.2009;

- 4) il Comune di Impruneta, in persona del Sig. Corsinovi Leonetto, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza del Decreto Sindacale n. .

- 5) il Comune di Greve in Chianti, in persona del Sig. Ermini Gianfranco, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio 7 Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio



del Comune di Greve in Chianti, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza del Decreto Sindacale n. . n. 5 del 09.09.2009

6) il Comune di Tavarnelle Val di Pesa in persona del Sig. Beninati Mino Renato, non in proprio ma nella sua qualità di _____, allo scopo nominato con Decreto del Sindaco n. _____, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta.

7) il Comune di Barberino Val d'Elsa in persona del Sig. Agresti Loris, non in proprio ma nella sua qualità di _____, allo scopo nominato con Decreto del Sindaco n. _____, domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta.

P R E M E S S O

Che il titolo I capo V del D.lgs 18.08.2000 n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione.

Che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs.267/2000, ha approvato:

- la legge 16 agosto 2001, n.40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;



- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n.225 così come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale del 16 febbraio 2005, n.24) che individua i livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- Preso atto che il sopra citato programma di riordino territoriale approvato con D.G.R. 225/2003 ha individuato, fra gli altri, il livello ottimale "Chianti Fiorentino" di cui fanno parte i comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa;
- che i comuni di Scandicci, Impruneta e Lastra a Signa, in quanto con popolazione superiore a 10.000 abitanti non risultano compresi in alcun livello ottimale;
- che le deliberazioni della Giunta regionale n.238/2004 e n.273/2004, attuative del programma di riordino territoriale, definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfettario iniziale ed annuale;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 2977 del 30 maggio 2005, ha altresì approvato le istruzioni tecniche per la elaborazione del "Piano Intercomunale di Protezione Civile" (allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

CONSIDERATO

- Che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2) stabilisce che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- Che il D.lgs.31 marzo 1998 n. 112 che, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;



- Che l'art. 108 del D.lgs n. 112/1998 sopra citato, attribuisce ai comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al Testo Unico sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;
- Che la legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" all'art. 8 prevede che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile sono di competenza del Comune che deve stabilire l'organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata;
- Che la Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 giugno 2004, n.34/R ha approvato il Regolamento in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67;
- Che l'allegato C alla citata delibera della Giunta Regionale Toscana 225/2003 individua, al paragrafo B5, la gestione associata della Protezione Civile;
- Che in particolare, il paragrafo 26 della citata delibera GRT 238/2004 individua il contenuto essenziale delle convenzioni disciplinanti l'esercizio associato della protezione civile;
- Che con deliberazioni consiliari dei comuni di Lastra a Signa n. 76 del 29.09.2005, di San Casciano Val di Pesa n. 113 del 27.09.2005, di Tavarnelle Val di Pesa n.115 del 20.09.2005, di Greve in Chianti n. 103 del 26.10.2005, di Impruneta n. 100 del 15.09.2005, di Barberino Val d'Elsa n. 99 del 28.09.2005, e di Scandicci n. 116 del 28.09.2005, è stata approvata la Convenzione per la costituzione di un Centro Intercomunale di Protezione Civile e di un unico ufficio per la gestione associata del servizio, così come previsto dalla deliberazione del C.R.T. n. 225/2003, approvando contestualmente il relativo schema di convenzione.
- Che in data 04/11/2005 è stata sottoscritta una specifica convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il servizio di Protezione Civile;
- Che in data 13/05/2006 l'Ufficio APC ha iniziato a svolgere le funzioni stabilite all'art. 4 della citata convenzione;



- Che il suddetto Centro Intercomunale di Protezione Civile con decisione della Conferenza di Governo ha assunto la denominazione di “Centro Intercomunale di Protezione Civile Colli Fiorentini”;

Tutto ciò premesso, e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 **Oggetto della convenzione**

- 1) I comuni di Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Greve in Chianti, Impruneta, Barberino Val d’Elsa e Scandicci con il presente atto convengono di costituire un Centro Intercomunale di Protezione Civile e di gestire in forma associata il Servizio di Protezione Civile.

ART. 2 **Finalità**

- 1) Con la gestione associata del Centro di Protezione Civile si intende realizzare una struttura in grado di ottemperare alle disposizioni di cui al paragrafo 26 del D.G.R. 238/2004.

ART. 3 **Denominazione e sede dell’ufficio comune**

- 1) L’ufficio per la gestione associata della protezione civile tra i comuni di Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa assume la denominazione di “UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE” in seguito chiamato “.Ufficio APC”.
- 2) Le relative funzioni vengono svolte mediante la costituzione di una struttura unica che avrà la sede amministrativa ed operativa presso il Comune di Scandicci che assume, quindi, il ruolo di ente capofila responsabile della gestione.



Per lo svolgimento di tale servizio viene costituito l'Ufficio Associato di Protezione civile

ART.4 **Funzioni dell'Ufficio Associato**

All'Ufficio APC. sono affidati specifici compiti di programmazione ed attuazione delle attività dirette alla gestione associata del servizio di protezione civile.

L'Ufficio APC. Provvede:

- a) all'aggiornamento costante del Piano Intercomunale di Protezione Civile già approvato da tutti i Comuni afferenti in sede di Consiglio Comunale e con il parere favorevole della Regione Toscana espresso con lettera Prot. n° AOOGR/300330/120.10.3 del 19/11/2007;
- b) al mantenimento e verifica della corrispondente organizzazione prevista nel piano di cui sopra di una corrispondente organizzazione per la sua gestione;
- c) svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 67/2003 e predisposto secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.P.G.R. 1.12.2004 n. 69/R;
- d) svolgimento in forma associata dell'attività di Centro Situazioni H24 secondo quanto disciplinato dal D.P.G.R. 69/R del 2004 e dettagliato dalla nota della Regione Toscana n° A006rt/46173/120.10.3 del 15.2.2006;
- e) organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al Centro Intercomunale di Protezione Civile e al suo Responsabile, ed è realizzata sulla base del Piano Intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei comuni associati. L'organizzazione integrata delle risorse comprende anche il coordinamento operativo, sempre in accordo e collaborazione con il comune in emergenza (Centro Operativo Intercomunale con funzione di supporto in emergenza);
- f) formazione del personale addetto alla protezione civile anche mediante organizzazione di esercitazioni nei singoli Comuni o tra più Enti;



g) supporto ai Comuni nella gestione della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico)

ART. 5 **Organo di indirizzo**

1. E' istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza di governo" (d'ora in avanti denominata, per brevità, Conferenza) che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico fatte proprie dai competenti organi comunali..
2. La conferenza è composta dai Sindaci o loro delegati. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, se convocati, gli Assessori competenti in materia.
3. La Conferenza stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ufficio APC esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive al Responsabile della gestione associata e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi delle rispettive amministrazioni.
4. La conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
5. Le sedute della Conferenza di Governo sono verbalizzate da apposito personale del Servizio Protezione Civile individuato dal Responsabile del Servizio stesso.
6. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare le figure apicali dei comuni associati, nonché eventuali consulenti esterni degli Enti interessati



ART.6

Organizzazione, competenze e responsabilità.

- 1) Il comune di Scandicci è tenuto, quale comune capofila, a mettere a disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature necessarie ad integrare le risorse acquisite direttamente dal Centro Intercomunale;
- 2) la direzione dell'Ufficio APC è attribuita al Dirigente del Settore Protezione Civile del Comune di Scandicci;
- 3) Il dirigente dell'Ufficio APC emana e sottoscrive ogni provvedimento necessario per il funzionamento dell'Ufficio Associato Protezione Civile.
- 4) L'attività amministrativa a supporto dell'attività dell'ufficio è svolta nell'ambito del settore OO.PP. Manutenzione Ambiente Espropri e Protezione Civile del Comune di Scandicci;
- 5) al dirigente dell'Ufficio APC, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'Ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di governo;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
 - c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;
 - d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
 - e) predisporre la previsione di spesa ed il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse previste/impiegate e dei risultati conseguiti, entro il termine di cui all'art. 10 della presente convenzione. Tale relazione viene immediatamente sottoposta ad approvazione della Conferenza di governo.
 - f) Il Dirigente dell'Ufficio APC. designerà un responsabile dell'Ufficio Associato Protezione Civile" con compiti di coordinamento e esecuzione di tutte le operazioni e gli atti del procedimento.



ART. 7

Dotazioni organiche e tecnologiche

1. Il personale preposto all'Ufficio APC è quello reputato necessario dalla Conferenza sulla base di un organigramma funzionale proposto dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Presso l'Ufficio APC possono essere comandate o distaccate, dai comuni associati, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa, ai sensi dei contratti collettivi vigenti.
3. I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.
4. Potranno essere conferiti, previa selezione, incarichi professionali di collaborazione esterna nella forma di collaborazione coordinata e continuativa con funzioni nell'ambito delle competenze assegnate all'Ufficio APC;
5. La sede amministrativa e le sedi operative dell'Ufficio APC saranno dotate di beni mobili ed immobili, arredi e attrezzature tecniche per i quali tutti i comuni concorrono al mantenimento.

ART.8

Impegni dei Comuni associati

1. Nell'ambito della presente gestione associata rimangono di competenza dei singoli Comuni i seguenti adempimenti:
 - *Approvazione, anche per stralci, del Piano Intercomunale di Protezione Civile, così come predisposto dall'ufficio comune (riferimento delibera G.R. 238/2004 paragrafo 26.2) e di suoi aggiornamenti anche parziali;*
 - *Assistenza all'Ufficio associato nei modi e nelle forme concordate in sede di elaborazione dei piani operativi;*



2. I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato

ART.9 **Impegni dei comuni associati**

1. Nell'ambito della presente gestione associata, rimangono di competenza dei singoli comuni i seguenti adempimenti:
 - ° *Approvazione, anche per stralci, del piano intercomunale di protezione civile, così come predisposto dall'ufficio comune, (riferimento delibera G.R. 238/2004 paragrafo 26.2).*
 - ° *Assistenza all'ufficio associato nei modi e nelle forme concordate in sede di elaborazione dei piani operativi.*
2. I comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

ART.9 **Rapporti finanziari e rendiconto di gestione**

1. Il Comune di Scandicci, quale Ente capofila, provvede a gestire le spese connesse al funzionamento dell'Ufficio Intercomunale anche per conto degli altri Comuni partecipanti.
2. Ogni anno è predisposta proposta di Bilancio preventivo annuale soggetta all'approvazione della Conferenza di Governo;
3. Con l'approvazione, gli Enti si obbligano al trasferimento al Comune di Scandicci della



quota di propria spettanza, del saldo netto da finanziare pari alla differenza fra le entrate previste e le spese stanziata quali:

- spese per il personale assegnato
- fitti figurativi dei locali destinati all'utilizzo del Centro Intercomunale;
- spese di ammortamento automezzi, attrezzature, arredi, ecc;
- spese per consumi energia elettrica, telefono, acqua, metano;
- spese per incarichi professionali e prestazioni di servizi (pulizia locali, manutenzioni, ecc.);
- ogni altra eventuale spesa connessa all'attività dell'Ufficio Intercomunale.

- 4) Ogni comune partecipa alle spese per la gestione del Centro secondo quote percentuali calcolate tenendo conto sia della popolazione residente, e sia dell'estensione del territorio, così come indicato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Le quote di spesa saranno versate da ogni comune in due soluzioni: per l'80% del totale entro tre mesi dall'approvazione del preventivo, per il 20% entro due mesi dal rendiconto finale.
6. Al termine di ogni esercizio annuale è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci rendiconto a consuntivo delle spese effettivamente sostenute e delle entrate accertate. Sulla base di tale rendiconto è determinata la quota a credito o a debito di competenza di ogni comune partecipante sulla base delle percentuali stabilite nella presente Convenzione.
7. I comuni partecipanti provvedono al tempestivo trasferimento a favore del Comune di Scandicci del conguaglio a debito di propria competenza. L'eventuale saldo a credito verrà imputato all'esercizio successivo a riduzione della quota da finanziare o al finanziamento di maggiori spese.
8. In casi particolari la Conferenza di Governo può stabilire quote di partecipazione economica diverse rispetto a quelle fissate dalla tabella allegato "A".



ART. 10
Durata

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni 4 (quattro).
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, con atto espresso dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposita deliberazione.

ART. 11
Recesso

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun comune non prima di due anni dalla sottoscrizione della presente convenzione mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni a mezzo lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal **“1° gennaio”** dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese di gestione della presente convenzione fino alla data di operatività del recesso. Il comune recedente si accollerà altresì le spese relative alla modifica del piano di protezione civile al fine di adattarlo alla **“dimensione”** territoriale dei comuni rimanenti.

ART. 12
Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

La presente convenzione, letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere in tutto conforme la loro volontà, si compone di n.15 (quindici) pagine complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti.

Per il Comune di Scandicci _____

Per il Comune di Lastra a Signa _____

Per il Comune di San Casciano Val di Pesa _____

Per il Comune di Impruneta _____

Per il Comune di Greve in Chianti _____

Per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa _____

Per il Comune di Barberino Val d'Elsa _____



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE (Allegato "A")								
N. PROG.	COMUNE	POPOLAZIONE Abitanti	TERRITORIO Superficie Kmq	PER POPOLAZIONE %	PER TERRITORIO %	POPOLAZIONE 70%	TERRITORIO 30%	TOTALE 70/30 %
1	Scandicci	60003	60	40,03	10,89	28,02	3,27	31,29
2	Lastra a Signa	18531	43	14,84	7,80	10,39	2,34	12,73
3	San Casciano V.P.	16719	108	13,39	19,60	9,37	6,88	15,25
4	Impruneta	14882	49	11,75	8,89	8,23	2,67	10,90
5	Greve in Chianti	13590	169	10,88	30,67	7,82	9,20	16,82
6	Tavarnelle V.P.	7284	56	5,83	10,16	4,08	3,05	7,13
7	Barberino V. D'Elsa	4099	66	3,28	11,98	2,30	3,59	5,89
	Totale	124908	551	100	100	70	30	100